

[NEWS 24/2026: Sicurezza sul lavoro – Protezione dei lavoratori dall’amianto – Modifiche al D.Lgs. 81/2008.](#)

22 Gennaio 2026

Informiamo le imprese interessate che nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9/1 u.s. **(in allegato)**, è stato pubblicato il D.Lgs. 213 del 31 dicembre 2025 di attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione all’amianto durante il lavoro.

Il provvedimento, in vigore dal 24 gennaio 2026, introduce rilevanti modifiche al titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/2008 in tema di amianto.

Nel riportare in allegato una prima disamina del provvedimento, elaborata dagli uffici ANCE, segnaliamo in particolare le modifiche contenute nei seguenti articoli:

- **Art. 248 “Individuazione della presenza di amianto”** – Il datore di lavoro, **prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione**, adotta ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali. Nel caso di edifici realizzati antecedentemente alla data dell’entrata in vigore della Legge 257/1992, il datore di lavoro provvede a chiedere informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti. **Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro provvede all’esame della presenza di materiali contenenti amianto facendo ricorso ad una nuova figura, introdotta dalla direttiva in oggetto e recepita nell’ordinamento nazionale, ossia l’ “operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali” e acquisisce il risultato di tale esame prima dell’inizio dei lavori.** Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all’obbligo di cui sopra, tutte le informazioni ottenute nell’ambito di tale esame.
- **Art. 254 “Valore limite”** – Viene definito il **nuovo valore limite di esposizione pari a 0,01 fibre per centimetro cubo di aria, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore**. Se il valore limite viene superato o se vi è motivo di ritenere che siano stati coinvolti nelle lavorazioni materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori, è prevista la cessazione immediata dei lavori stessi. La ripresa avviene solo se vengono prese misure adeguate alla protezione dei lavoratori interessati. Se l’esposizione non può essere ridotta e per rispettare il valore limite è necessario l’uso dei DPI, il datore di lavoro assicura al lavoratore periodi di riposo regolari in funzione dell’impegno fisico e delle condizioni climatiche.
- **Art. 258 “Formazione dei lavoratori”** – La formazione deve essere adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione del lavoratore e ai compiti e metodi di lavoro specifici di tale mansione. **I lavoratori che effettuano lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto sono tenuti a ricevere anche una formazione relativa all’uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l’emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi.**

Nel rimandare al testo completo delle modifiche introdotte alla normativa in oggetto, riportate sul documento ANCE allegato, si fa riserva di fornire ulteriori approfondimenti non appena disponibili.

Allegati

NEWS_24_2026

[Apri](#)

G_U_n_6_del_9_1_2026

[Apri](#)

NOTA_ANCE

[Apri](#)